



DECRETO DIRIGENZIALE N. 644 /DA del 29 DIC. 2023

**Oggetto:** Contenzioso CIEL Spa c/CAS . Impegno somme per copertura finanziaria della Sentenza n. 1292/2023 del Tribunale di Messina .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi al Trib. di Messina R.G 4163/08 tra le parti CIEL Spa cod. fisc. 01311231003 c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1292/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.862.281,30 oltre interessi e spese legali;

**Che** al fine di poter adempiere al pagamento della suddetta somma sono in corso trattative tra i legali delle parti per consentire il pagamento rateizzato con una riduzione dell'importo dovuto a fronte della rinuncia del CAS a proporre appello;

**Considerata** l'entità della somma da corrispondere, nelle more della definizione della suddetta trattativa, si ritiene opportuno imputare la spesa presuntiva di 2.462.824,85 in parte nell'esercizio 2023 nel quale è maturato il debito ed in parte nel 2024 nel corso del quale, verosimilmente, verrà effettuato il pagamento, impegnando le somme al cap. 201 del Bilancio 2023/2025 denominato "Lavori Costruz. Autostrada";

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** del debito scaturente dalla Sentenza 1292/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA per una spesa presuntiva di € 2.462.824,85 ;
- **Impegnare** la somma di €. 2.462.824,85 sul capitolo n. 201 del Bilancio pluriennale 2023/2025 denominato "Lavori costruz. Autostrada" e precisamente in quanto ad € 1.231.412,42 nell'annualità 2023 ed in quanto ad € 1.231.412,43 nell'annualità 2024 che presenta la relativa disponibilità, giusto accertam. 2735/2026 al cap. 91/R Bil. 23/25;
- **Dare atto** che la liquidazione ed il pagamento della suddetta Sentenza avverranno con successivo Atto dopo la definizione dell' accordo di pagamento in corso di perfezionamento;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale .*

*Dott. Calogero Franco Fazio*

FAX-10/16

# PEC

**Tipo E-mail**  
**Da**  
**A**  
**Oggetto**

PEC  
-- < salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org >  
< autostradesiciliane@posta-cas.it >  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53.1994

Martedì 17-10-2023 12:55:49

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

AVV. SALVATORE NAPOLITANO

--  
Avv. Salvatore Napolitano  
Corso Trieste, 16 - 00198 Roma  
Tel. 06/44262693 - 06/44252458 Fax. 06/90280463

**Allegati:**

- SENTENZA\_N.\_1292-2023.pdf
- PROVVEDIMENTO\_CORREZIONE\_ERRORE\_MATERIALE\_SENTENZA\_N.\_1292-2023.pdf
- RELATA DI NOTIFICA CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 30072  
del 18-10-2023 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
18 OTT. 2023		
DIR. GEN.	<del>P.A.</del>	D.A.T.E.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirena, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n° 4163/2008 R.G.,

TRA

C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, p. iva 01311231003, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Napolitano e Domenico Gangemi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Viale P. Umberto 29, giusta procura in atti;

-ATTRICE-

E

“Consorzio Autostrade per la Sicilia”, in persona del rapp.te legale in carica, con sede legale in Messina c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Candeloro NANIA, e con lui elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina n. 171 (presso studio Avv. Dino Arrigo), giusta procura versata in atti;

-CONVENUTO-

avente a oggetto: appalto pubblico.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 dicembre 2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. (di seguito C.I.E.L.) conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Consorzio per le Autostrade Siciliane; riferiva di aver sottoscritto, una volta aggiudicatasi la gara indetta dal Consorzio Autostrade per la Sicilia, il contratto (rep. n. 443/04 registrato a Messina l'1.12.2004) avente ad oggetto "l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto "M", che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso fra i portali lato Messina della galleria "Torre Finale" ed i portali lato Palermo della galleria "Cipollazzo" coincidenti con i lotti autostradali n. 30/2 stralcio Pollina e n. 30 bis Torre Finale"; che il corrispettivo netto d'appalto era stato stabilito in Euro 5.116.426,48 ed il termine era stato fissato in 240 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla consegna degli stessi; che in data 9 agosto 2004, la Direzione dei Lavori aveva provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge "stante l'urgenza dovuta all'impegno dell'amministrazione di aprire al traffico l'autostrada entro la fine dell'anno 2004"(cfr.); che l'impresa si era attivata per predisporre la propria organizzazione aziendale in maniera da poter dare tempestivo inizio ai lavori anche alla luce della circostanza, emersa per la prima volta in sede di consegna, di dover garantire l'apertura al traffico stradale entro la fine del 2004; che, ciononostante, l'appaltatore si era trovato nell'impossibilità oggettiva di dare inizio ai lavori nel rispetto del programma stilato, in quanto l'accesso al cantiere era stato impedito dalla presenza dell'impresa incaricata all'esecuzione delle opere civili, impedimento che si era protratto sino al 5.10.2004; che, in conseguenza di detti impedimenti, alla data del 15 novembre del 2004, giorno di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento Lavori, parte della canalina non risultava ancora installata ma, più in particolare, i cavi elettrici il cui programma di posa doveva decorrere dalla 44° settimana, alla data del SAL in riferimento, non risultavano ancora installati e pertanto contabilizzati a piè d'opera, a causa di un ritardo non ascrivibile in alcun modo a responsabilità dell'impresa; che, quindi, in sede di sottoscrizione del primo SAL, la C.I.E.L. aveva iscritto le riserve n. 1 e 2, quest'ultima accolta dalla Stazione appaltante con il riconoscimento della compensazione richiesta, ai sensi dell'art. 26 comma 4 bis, quater e quinquies; che per le ragioni che indicava, in data 20.12.2004, nel sottoscrivere il 2° SAL aveva formulato le riserve nn. 3, 4 e 5; che le problematiche riscontrate nell'esecuzione dei lavori, erano proseguite, acuendo, per l'effetto, i danni subiti dall'impresa; che, nel sottoscrivere il registro di Contabilità relativo al 3° SAL, l'impresa aveva quindi dovuto nuovamente apporre riserva per anomalo andamento dei lavori, riserva n. 6, successivamente aggiornata con le riserve nn. 7, 9, 12 e 14; che, in sede di sottoscrizione del SAL n. 4, la Ciel aveva iscritto la riserva n. 8,

successivamente aggiornata con la riserva n. 18, con cui richiedeva il ripianamento dei maggiori oneri, a titolo di oneri di sicurezza integrativi e ridotta produttività, conseguenti all'esecuzione di lavorazioni in presenza di cantieri mobili sulla pista di monte Palermo – Messina;

che, ancora, in sede di sottoscrizione del SAL n. 5 per lavori a tutto il 31.07.2005, sottoscritto il successivo 3 agosto, l'impresa aveva provveduto ad iscrivere le riserve nn. 9, 10 e 11; che, in sede di sottoscrizione del SAL n. 6 per lavori a tutto il 30.9.2005, la C.i.e.l. aveva iscritto le riserve nn. 12 e 13; che, pertanto, a fronte della maggiore durata dei lavori d'appalto per cause indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, il medesimo in sede di sottoscrizione del SAL n. 7 aveva iscritto la riserva n. 14, di aggiornamento delle precedenti riserve nn. 6, 7, 9 e 12 e la riserva n. 15 in ordine ai lavori compresi nella citata perizia di variante n. 1 relativi alla Tratta Cefalù – Castelbuono; che, nella medesima sede, l'appaltatore aveva iscritto la riserva n. 16 con cui aggiornava la richiesta di cui alla precedente riserva n. 13, nonchè la riserva n. 17; che, con la riserva n. 18, era stata aggiornata la riserva n. 8; che, a fronte della maggiore durata dei lavori, l'impresa, in sede di sottoscrizione del SAL n. 8 aveva esplicitato la riserva n. 19, con cui veniva aggiornata la riserva n. 15; che, sempre in sede di sottoscrizione del SAL n. 8, la C.i.e.l. aveva iscritto la riserva n. 20 per l'importo di Euro 1.097,20 a titolo di interessi per ritardato rimborso della fattura n. 40 del 1.6.2005, di cui alle precedenti riserve nn. 13 e 16; che, con la riserva n. 21, si era provveduto ad aggiornare le richieste di cui alla riserva n. 14, stante il permanere delle cause ostative all'ultimazione dei lavori; che, all'atto di sottoscrizione del nono e ultimo SAL, per lavori a tutto il 26.5.2006, la C.I.E.L. aveva iscritto la riserva n. 23; che, con la riserva n. 24, inoltre, erano state aggiornate le richieste già avanzate con le precedenti riserve nn. 13, 16 e 21; che, quindi, in sede di conto finale la C.I.E.L. aveva apposto la riserva n. 25 con cui si chiedeva la disapplicazione della penale dell'importo di Euro 10.083,33 per "mancata messa a disposizione della D.L. di personale ex art. 21 z5 del Cap. Spec. D'Appalto".

Chiedeva, per le ragioni che indicava, previo accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri incolpevolmente subiti a causa dell'illegittima condotta della stazione appaltante, la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in suo favore della somma di € 5.612.825,44, come quantificato nelle riserve iscritte, maggiorato degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria; vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito C.A.S.) il quale contestava la domanda rilevandone l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Ripercorreva anch'esso le vicende contrattuali riguardanti il rapporto in oggetto; chiedeva, in particolare, di essere autorizzato a chiamare in causa la società "Technital s.p.a." a cui era stato conferito l'incarico di direzione dei medesimi lavori, al fine di accertare l'eventuale responsabilità della stessa; formulava, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, al fine di vederla condannare, insieme alla "Technital s.p.a.", al pagamento in suo favore della somma di € 179.400,00 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre accessori, per l'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata, vinte le spese.

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva con comparsa la Technital s.p.a. la quale faceva presente di avere correttamente adempiuto la sua obbligazione, nonché l'infondatezza delle pretese attoree e di quelle del C.A.S. che l'aveva chiamata in causa; eccepiva, in relazione alle domande che quest'ultimo aveva formulato nei suoi confronti, l'incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 18 della "Convenzione novativa" stipulata in data 20.9.1983 tra la stessa società chiamata in causa ed il Consorzio convenuto.

La causa veniva parzialmente decisa con sentenza n. 2275/2012 del 3 dicembre 2012, con cui- definitivamente pronunciando quanto al rapporto tra il C.A.S. e la Technital s.p.a.- il G.I. dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario e la competenza degli arbitri sulle domande proposte dal C.A.S. contro la Technital s.p.a. e, rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza istruttoria veniva disposta c.t.u. e nominato quale consulente l'Ing. Armando MELLINI al quale veniva conferito il mandato di accertare l'eventuale fondatezza delle rispettive richieste formulate dalle parti.

Riscontrato il deposito della relazione sulla consulenza tecnica, la causa veniva assunta in decisione, all'esito della quale veniva richiamato il c.t.u. per fornire chiarimenti, e riscontrato il deposito della relazione integrativa sulla consulenza tecnica d'ufficio, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò detto, la questione che occupa riguarda anzitutto la domanda che la C.i.e.l. ha formulato nei confronti del C.A.S. convenuto, consistente nella richiesta di condanna di quest'ultimo a corrisponderle quanto asseritamente dovuto in dipendenza del contratto d'appalto (rep. n. 443/04 registrato a Messina l'1.12.2004) avente ad oggetto "l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto "M", che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso fra i portali lato Messina della galleria "Torre Finale" ed i portali lato Palermo della

galleria “Cipollazzo” coincidenti con i lotti autostradali n. 30/2 stralcio Pollina e n. 30 bis Torre Finale”.

La società attrice ha riferito in citazione circa l’andamento del contratto d’ appalto di cui sopra, attribuendo al consorzio una serie di inadempimenti riguardanti lo stesso e, per tale ragione, come accennato, ha formulato diverse rivendicazioni economiche che di seguito si scandaglieranno.

Il C.A.S., costituendosi in giudizio, ha negato di essere debitore dell’attrice, per i motivi che ha esplicitato in comparsa, asserendo a sua volta di essere creditore delle somme che ha pure indicato, specificandone le ragioni; ha così spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice a corrispondergli gli importi asseritamente dovutigli, domanda che ha espressamente chiesto di far valere anche nei confronti della società “Technital s.p.a.” a cui aveva conferito l’incarico di direzione dei medesimi lavori, al fine di accertare l’eventuale responsabilità della stessa; chiesta ed ottenuta - la chiamata in causa di quest’ultima, sulla costituzione in giudizio della stessa che ha eccepito l’incompetenza del G.O. in favore degli arbitri, la relativa domanda nei confronti della medesima è stata deliberata dal G.I. con la citata sentenza n. 2275/2012 del 3.12.2012, che ha dichiarato la competenza arbitrale.

Su tale domanda, dunque, e su quanto da essa deriva, non è più consentito a questo giudice ordinario pronunziarsi.

Rimessa sul ruolo la causa in ordine alle domande riguardanti la C.I.E.L. ed il C.A.S., con separata ordinanza il G.I. ha nominato c.t.u. l’Ing. Armando MELLINI, al quale è stato conferito il seguente mandato: “a) descrivere l’iter amministrativo del rapporto di appalto, indicandone – in modo completo ma sintetico e in ordine cronologico – ogni passaggio progettuale, burocratico o esecutivo, con riferimento ad atti da chiunque posti in essere nell’ambito dello stesso (a mero titolo di esempio: contratti, ordini, annotazioni contabili, riserve, ecc.) ; - b) accertare e dire se le situazioni indicate dalla società attrice (presenza sul cantiere di mezzi di altre imprese, etc.) fossero idonee a determinare ritardi da parte sua nell’esecuzione dei lavori, stimando anche la durata del ritardo ragionevolmente imputabile a dette situazioni; - c) accertare e dire, redigendo una tabella schematica e analitica, quante siano state le sospensioni dei lavori imputabili (secondo le riserve iscritte su richiesta della società appaltatrice) al Consorzio; accanto ad ogni sospensione indicarne la causa effettiva; - d) descrivere analiticamente le riserve iscritte dalla società attrice; - e) accertare e dire quali danni o maggiori costi la società attrice abbia sopportato in conseguenza delle situazioni di cui alle riserve; stimare quindi l’ammontare dei danni applicando – in mancanza di documenti probatori certi, la cui formazione non deve essere

riconducibile alla stessa società appaltatrice – come parametro i prezzi correnti di mercato, in particolare con riguardo: ai costi da fermi di mezzi e impiegati e operai, da vincoli di capitale, da mantenimento delle polizze assicurative, da spese generali; in tale operazione, tenere conto solamente delle riserve iscritte nei registri di contabilità (o in documenti equivalenti, quali verbali di sospensione e ripresa dei lavori, ordini di servizio, stati di avanzamento, e purché riscritte nei registri di contabilità) e inoltre riportate o confermate anche nel conto finale); redigere quindi, fin dove possibile, un prospetto schematico e analitico in cui accanto a ogni riserva sia indicata la perdita economica o il danno provocati alla società appaltatrice e calcolati secondo i criteri anzidetti; - f) accertare e dire se e quali dei danni e delle perdite di cui al punto 5) siano dovuti causalmente agli interventi attuati od omessi dalla Technital s.p.a., quale incaricata della direzione dei lavori: redigere quindi un secondo prospetto, secondo gli stessi schemi e criteri di cui al punto 5), da cui però escludere danni e perdite riconducibili ad omissioni o errori da parte della direzione dei lavori; - g) accertare e dire se ci siano opere o lavori eseguiti non a regola d'arte dall'appaltatrice, fornendo sul punto descrizioni analitiche per singoli lavori o gruppi omogenei di lavori: quantificare, secondo i correnti prezzi di mercato e comunque secondo un parametro (di cui dovrà darsi conto nella relazione) oggettivo e attendibile in relazione al caso concreto, il costo – per riparazioni ove possibili e per ricostruzioni ove necessarie – che dovrebbe essere sostenuto per rimediare ai vizi”.”(cfr.).

Il c.t.u., espletate le operazioni di consulenza, ha depositato la relazione sulla stessa, che devesi in questa sede ritenere integralmente riportata, anche perché conforme al mandato, logica e priva di vizi, anche in ragione delle risposte alle osservazioni alla stessa (come riferito dallo stesso c.t.u.) e tenuto conto di quanto dallo stesso risposto con il mandato integrativo con cui ha confermato, fornendo le ulteriori spiegazioni ivi rassegnate, quanto già riferito nella prima relazione sulla consulenza tecnica (cfr. pag. 17 della relazione integrativa).

Infatti, con ordinanza del 29.4.2021, rimettendo la causa sul ruolo, questo Ufficio ha così disposto: “ -visto il mandato conferito dal G.I. al consulente tecnico d'ufficio con ordinanza istruttoria del 3 dicembre 2012, ed i quesiti allo stesso ivi sottoposti; -vista la relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio depositata dal c.t.u. Ing. Armando MELLINI in data 4.2.2014; -visti i “Rilievi ed osservazioni” alla c.t.u. formulati dalla parte attrice C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici s.p.a. e la “Relazione sui rilievi” del consulente tecnico d'ufficio, con la risposta agli stessi(cfr.); -ritenuto che va, invero, disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio, affinché questi: 1) risponda al quesito c) della suddetta ordinanza tenendo

conto del “Giornale dei lavori” relativo al LOTTO “M” -Torre Finale-Cipollazzo, appaltato alla impresa C.I.E.L. s.r.l.; 2) riformuli la quantificazione delle somme eventualmente dovute a parte attrice, indicate nella riserva n. 14 (comprensiva delle riserve nn. 6,7,9 e 12) e nella riserva n. 15 tenendo conto di quanto indicato al superiore n. 1); 3) specifici dettagliatamente, attraverso riferimenti analitici, le ragioni per cui le riserve nn. 19 e 20 sarebbero già comprese nelle riserve già riorotate, “e si tratta pertanto di una duplicazione dei costi computati già in queste riserve” (cfr. pag. 72 della relazione di consulenza); 4) specifici dettagliatamente, attraverso riferimenti analitici, le ragioni per cui, con riferimento alle riserve nn. 22 e 23, lo stesso “ritiene che tali ristori siano già compresi nelle riserve n. 14 e n. 15, e si tratti pertanto di una duplicazione dei costi computati già in queste riserve” (cfr. pag. 73 della relazione di consulenza); ciò, alla luce delle specifiche contestazioni temporali formulate dalla parte attrice nei “Rilievi ed osservazioni” a pag. 10;

Ad essa, dunque si rimanda, tenuto conto di quanto appresso.

Ora, va osservato come, nella relazione sulla consulenza, il c.t.u. ha anzitutto descritto -come da mandato- l’iter contrattuale ed esecutivo dell’appalto di cui trattasi, indicando la data della stipula del contratto, la data di consegna dei lavori (9.8.2004), l’inizio dei lavori (23.11.2004, coma da verbale), le sospensioni dei lavori e le perizie di variante tecnica e suppletiva.

Ha poi riferito il consulente che, dal verbale di constatazione del 10.6.2006, è stata confermata l’ultimazione dei lavori al 26.5.2015 e che, nel corso dello svolgimento dei lavori, sono stati emessi dalla D.L. n. 37 ordini di servizio, che ha analiticamente indicato, specificando che dalla lettura degli O.D.S. si evince che le opere non risultano interamente completate al 31.12.2005; in ordine alle riserve formulate dall’attrice, ha indicato il c.t.u. che le stesse sono state n. 25 (cfr.).

Rispondendo poi al quesito b) del mandato, il c.t.u. ha chiarito che le situazioni specifiche indicate alla società attrice sono state effettivamente idonee a determinare i lamentati ritardi lamentati dalla stessa, indicando (pag. 37) in n. 94 i giorni di ritardo computabili quali maggiori tempi impiegati.

Ancora, rispondendo all’apposito quesito, ed analizzate tutte le n. 25 riserve formulate dalla parte attrice, ha riferito che: “Pertanto l’importo totale delle riserve accoglibili, sulla scorta della documentazione resa disponibile al CTU, ed in ossequio al mandato ricevuto dal sig. G.I. è di € 1.860.757,20, oltre interessi sino al soddisfo”(cfr. pag. 75); tale importo, a seguito dei rilievi formulati dalla parte attrice, è stato aggiornato alla somma di € 1.862.281,30 (relazione sulla consulenza a seguito dei rilievi di parte attrice, pag. 28).

Il consulente, inoltre, sempre rispondendo al quesito formulato f), ha redatto una tabella (cfr. pagg. 81/83) in cui ha indicato -con riferimento a tutte le riserve che sono state formulate- quelle in cui vi è una responsabilità (con varie percentuali) della società Technital s.p.a., incaricata della progettazione e direzione dei lavori; ha così indicato in € 1.023.283,74 la quota di responsabilità che sarebbe imputabile alla suddetta Technital s.p.a.

Quanto sopra, tuttavia, non esclude il fatto che, nei rapporti con l'appaltatore, la responsabilità non può che essere imputata al committente, al quale - per quel che occupa - va ricondotta l'attività del direttore dei lavori e che è tenuto a corrispondere alla parte attrice l'intera somma accertata dal c.t.u. per le causali di cui alle riserve.

Ciò, con l'ulteriore specificazione che non è questa poi la sede processuale demandata alla risoluzione delle vicende afferenti al rapporto tra committenza e direzione dei lavori (devoluta, come detto, alla competenza arbitrale).

Quanto sopra premesso, deve pure rilevare come la maggior parte delle riserve iscritte dall'appaltatore riguardino la richiesta di somme dovute a causa del ritardo con cui l'opera è stata iniziata ed eseguita, che lo stesso ha imputato a responsabilità della committente (cfr. atto di citazione).

Quest'ultima, a sua volta, lungi dal contestare in punto di fatto la sussistenza del suddetto ritardo, ha invece escluso che questo le fosse imputabile, eccependo la sussistenza di cause di forza maggiore (per lo più imputabili a condotte di terzi) che avrebbero impedito il regolare e tempestivo inizio degli stessi.

Ora, come è noto, in tema di appalti pubblici disciplinati dal capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, nell'ipotesi in cui la consegna dei lavori non comporti anche l'effettiva disponibilità delle aree destinate all'esecuzione dell'opera appaltata per la presenza di ostacoli, la cui rimozione faccia carico all'Amministrazione, questa è tenuta al rimborso dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore per il ritardo nell'ultimazione dei lavori (art. 10 capitolato generale cit.), salva la prova della simulazione assoluta del verbale di consegna (Cassazione civile sez. I, 13/04/2005, n.7691).

Nella specie, per quel che è emerso, dunque, i giorni di ritardo con cui è stato consentito all'impresa di iniziare i lavori, e che si sono riverberati sull'esecuzione dell'intera opera, non possono che essere attribuiti a responsabilità della committenza.

Ancora, e solo per completezza, all'Amministrazione è preclusa la contestazione circa la tempestività delle riserve, che la stessa non ha (a sua volta tempestivamente) formulato nella comparsa responsiva.

Al riguardo, infatti, la Corte Regolatrice ha condivisibilmente evidenziato che: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la p.a., attiene a diritti patrimoniali disponibili.”( Cassazione civile sez. I, 26/01/2006, n.1637).

In risposta al quesito g) il c.t.u. ha infine riferito che: “Alla data del sopralluogo espletato dal CTU, cioè all'11.02.2013, come è possibile evincere dall'allegata documentazione fotografica, non è stato possibile apprezzare la cattiva esecuzione di dette lavorazioni”(cfr. pag. 84).

Pertanto, la domanda riconvenzionale, avanzata dal C.A.S. nei confronti della parte attrice, non essendo stato provato nulla al riguardo, va rigettata.

Sulle somme come sopra individuate, pari ad € 1.862.281,30, che il C.A.S. dovrà corrispondere alla parte attrice, sono dovuti gli interessi legali, sulle somme via via rivalutate, dalla data della notifica dell'atto di citazione al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, n.727).

Sulle somme risultanti dal superiore calcolo - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza -decorreranno poi solo gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.

In ordine alle spese del giudizio, il C.A.S., in virtù del principio della soccombenza, dovrà rimborsarle alla parte attrice come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14 e tenuto conto del valore della causa alla luce del c.d. decisum ( Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1123).

Le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, come separatamente liquidate, gravano sul C.A.S., sempre in virtù del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirena, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a corrispondere alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.862.281,30, oltre accessori come pure ivi indicato;

-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal "Consorzio Autostrade per la Sicilia" nei confronti della C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a.;

-condanna il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a rifondere le spese del giudizio alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. che si liquidano in € 37.951,00 (studio € 5.989,00, introduttiva € 3.951,00, istruttoria € 17.594,00, decisionale € 10.417,00), cui vanno aggiunti € 1.118,00 per contributo unificato, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge;

-pone definitivamente a carico del "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, separatamente liquidate in favore del consulente Ing. Armando Mellini.

Così deciso in Messina, 26 giugno 2023

IL GIUDICE

Dott. Mauro Mirena



TRIBUNALE DI MESSINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

-vista l'istanza (n. R.G. 4163-1/2008) di correzione della sentenza n. 1292/2023 del 26.06.2023, pubblicata in data 29.06.2023, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio n. R.G. 4163/2008, presentata dalla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A.;

-rilevato che con la suddetta istanza è stata chiesta la correzione materiale della sentenza sopra citata nella parte in cui in essa è stata indicato il convenuto con la denominazione "Consorzio Autostrade per la Sicilia" anziché "Consorzio per le Autostrade Siciliane";

-rilevato che l'istanza appare meritevole di essere accolta, avendo effettivamente parte attrice citato in giudizio il convenuto con la denominazione "Consorzio per le Autostrade Siciliane", denominazione come risultante dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina del 12.7.2023 (in atti);

- vista la non opposizione del convenuto consorzio;

-ritenuto che, pertanto, deve ritenersi sussistere nella predetta sentenza un errore emendabile ex art. 287 e ss., c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, n.19437);

-ritenuto di non dovere provvedere sulle spese del presente procedimento (Cassazione civile, sez. VI, 03/11/2015, n. 22396)

P.Q.M.

A parziale correzione della sentenza n. 1292/2023 del 26.06.2023, pubblicata in data 29.06.2023, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio n. R.G. 4163/2008, dispone che nell'intestazione, nello svolgimento del processo e nel dispositivo della stessa, dove è scritto "Consorzio Autostrade per la Sicilia" si legga: "Consorzio per le Autostrade Siciliane". Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 196 quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Messina 12.10.2023

Il Giudice

*dott. Mauro Mirena*

## Re: Ciel/CAS- ipotesi transattiva- corrispondenza riservata tra avvocati non producibile in giudizio



Segreteria Studio Napolitano <segreteria@studionapolitano.legal>

Rispondi a tutti |

Ieri, 18:08

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it; +1 altri

Inbox

Cari Colleghi,

nel ringraziarVi per il sollecito riscontro, manifesto la disponibilità della mia assistita a ridurre del 15% la complessiva somma riconosciuta dal Giudice di primo grado.

Resto in attesa di Vs. eventuali osservazioni.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Salvatore Napolitano

Il 26/10/2023 11:29, [ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it) ha scritto:

buongiorno avvocato, concordo con la Sua risposta che senza alcun parametro sull'entità della rinuncia non possiamo fare alcuna valutazione.

Ci aggiorniamo.

(per il recupero spese della CIET ha avuto notizie dal legale di controparte o dobbiamo procedere con azione esecutiva?)

Cordiali saluti, GM

---

**Da:** Candeloro Nania <[rinonania@me.com](mailto:rinonania@me.com)>

**Inviato:** giovedì 26 ottobre 2023 10:38:27

**A:** Segreteria Studio Napolitano; [ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it)

**Oggetto:** Re: Ciel/CAS- ipotesi transattiva- corrispondenza riservata tra avvocati non producibile in giudizio

Caro Collega,

prima di valutare approfonditamente la vostra manifesta intenzione, credo che sia opportuna una più attenta e puntuale proposta sulla eventuale quota di rinuncia da parte della C.I.E.L. s.p.a., posta a presupposto per un eventuale accordo transattivo, sull'ammontare del preteso credito. Tuttavia, pur mancando del tutto una necessaria specificazione, trasmetterò agli uffici del CAS quanto dalla S.S. rappresentato.

Cordiali



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
Ufficio Gestione del Contenzioso

Prot. 86/23 del 11/12/2023

Al Sig. Presidente

S E D E

*[Handwritten signature]* 11-12-23

Oggetto: Pagamento rateizzato della Sentenza 1292/2023 in favore della Soc. C.I.E.L. Spa.

E' pervenuta a questa Direzione la mail del legale della Società C.I.E.L. Spa, che si allega, con la quale propone il pagamento in via bonaria della Sentenza in oggetto con la concessione di una riduzione del 15% della somma complessiva da pagare pari a € 2.897.441,02 (di cui € 1.862.281,00 per sorte capitale, € 988.653,02 per interessi e rivalutazione ed € 46.507,00 per spese legali,) subordinata alla rinuncia di questo Ente a proporre appello, determinando così un importo netto da pagare di € 2.462.824,85.

Considerato che questo Consorzio non ha proposto appello, si ritiene di aderire alla proposta di che trattasi e di formulare, salvo diverso avviso della S.V., una soluzione che preveda il pagamento dilazionato in 12 rate mensili da € 205.235,40 ciascuna, a decorrere da Gennaio 2024.

Si rimane in attesa di cortese riscontro al fine di avviare la suddetta trattativa.

Il Respons. dell'Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

*[Handwritten signature]*

Il Direttore Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*  
Si consiglia di procedere con  
il pagamento  
29/12/2023